

ASSEGNO DIVORZILE E CONVIVENZA DI FATTO DEL  
CONIUGE BENEFICIARIO

*DIVORCE ALLOWANCE AND DE FACTO COHABITATION OF THE  
BENEFICARY SPOUSE*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 276-305*



Chiara  
SARTORIS

ARTÍCULO RECIBIDO: 13 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

**RESUMEN:** Il saggio analizza il problema delle conseguenze economiche del divorzio con particolare riferimento al caso in cui il coniuge beneficiario dell'assegno instauri una nuova convivenza. L'affermarsi della plurifunzionalità dell'assegno divorzile impone di interpretare il dato normativo del Diritto di Famiglia Italiano in maniera coerente aggiornando i suoi contenuti anche con riferimento alla vicenda delle nuove nozze attraverso la valorizzazione del principio di autoresponsabilità dei coniugi.

**PALABRAS CLAVE:** Assegno divorzile; convivenza di fatto; plurifunzionalità dell'assegno divorzile; funzione compensatoria; funzione assistenziale; assegno una tantum.

**ABSTRACT:** *The essay analyzes the problem of the economic consequences of divorce with particular reference to the case in which the spouse, who is the beneficiary of the allowance, establishes a new cohabitation. The emerging character of the multi-functionality of the divorce allowance requires that the Italian Family Laws be interpreted in a coherent manner, updating its contents also with reference to the hypothesis of the new marriage, by-means of the enhancement of the principle of spouses' self-responsability.*

**KEY WORDS:** *Divorce allowance; de facto cohabitation; multi-functionality of the divorce allowance; compensatory function; welfare function; una tantum allowance.*

**SUMARIO.- I. INSTAURAZIONE DI UNA NUOVA CONVIVENZA: IL PROBLEMA DELLA SORTE DELL'ASSEGNO DIVORZILE.- II. IL DIBATTITO DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA IN ITALIA.- III. L'ORIENTAMENTO DELLE SEZIONI UNITE NN. 32198/2021.- IV. PRIME RIFLESSIONI SUI RAPPORTI TRA ASSEGNO E CONVIVENZA NELLA PROSPETTIVA INTERNA ED EUROPEA. - V. UN PUNTO E UNA VIRGOLA.**

**I. INSTAURAZIONE DI UNA NUOVA CONVIVENZA: IL PROBLEMA DELLA SORTE DELL'ASSEGNO DIVORZILE.**

I recenti mutamenti della giurisprudenza italiana in tema di assegno di divorzio hanno fatto emergere la questione della sorte del diritto alla sua corresponsione da parte del coniuge beneficiario il quale instauri una convivenza "more uxorio" con un altro partner<sup>1</sup>. Nell'attuale contesto sociale, anche in considerazione della introduzione di forme di divorzio più brevi e semplificate<sup>2</sup>, non è infrequente che

1 Il tema è oggetto di studio da parte di illustre dottrina: GRANELLI, C.: "Assegno al coniuge divorziato e secundae nuptiae del beneficiario", *Riv. trim.*, 1976, p. 46 ss.; PROSPERI, F.: "Convivenza 'more uxorio' e tutela della famiglia legittima: i limiti della rilevanza della 'famiglia di fatto'", *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 176 ss.; OCCHINO, F.: "Diritto all'assegno di separazione e convivenza more uxorio del coniuge beneficiario", *Giur. it.*, 1994, I, p. 1 ss.; FINOCCHIARO, M.: "'Convivenza extraconiugale' e 'convivenza more uxorio'. Differenze (ai fini del diritto all'assegno di divorzio)", *Giust. civ.*, 2002, I, p. 1001 ss.; MELONI, P.: "La convivenza more uxorio e la revisione dell'assegno di divorzio", *Fam. pers. e succ.*, 2006, 8-9, p. 706 ss.; FANTETTI, F.R.: "L'assegno di mantenimento e le nuove realtà familiari", *Fam. pers. e succ.*, 2007, 3, p. 980 ss.; SUBRANI, F.: "Riflessi della convivenza more uxorio su assegno divorzile e assegnazione della casa familiare", *Giur. it.*, 2009, p. 1155 ss.; FERRANDO, G.: "«Famiglia di fatto» e assegno di divorzio. Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione", *Fam. dir.*, 2015, p. 553 ss.; AL MUREDEN, E.: "Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 683 ss.; MORACE PINELLI, A.: "Diritto all'assegno divorzile e convivenza more uxorio", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 5, p. 1168 ss.; QUADRI, E.: "Assegno di divorzio e convivenza: le sezioni unite s'impegnano nella ricerca di una soluzione coerente", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 6, p. 1390 ss.

2 Come è noto, per effetto della legge n. 55/2015, è stata introdotta una rilevante semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio. La novità indubbiamente più interessata è rappresentata dalla disciplina del c.d. divorzio breve. La legge ha ridotto i tempi di separazione necessari per ottenere il divorzio, ma non ha eliminato quel diaframma tra il matrimonio e il definitivo scioglimento del rapporto matrimoniale rappresentato dalla separazione. Nel sistema italiano, dunque, la separazione continua a costituire il presupposto necessario per conseguire il divorzio, distinguendosi profondamente, sotto questo profilo, dalla maggior parte degli ordinamenti europei. Si potrebbe obiettare che anche nell'ordinamento francese e in quello tedesco è disciplinato il procedimento di separazione, ma quest'ultimo non costituisce il passaggio propedeutico indispensabile per realizzare l'effetto dello scioglimento del rapporto matrimoniale, bensì rappresenta una soluzione alternativa rispetto al divorzio, qualora i coniugi preferiscano non sciogliersi definitivamente dal vincolo. Altra novità importante introdotta dalla legge n. 162/2014, che si inserisce nello scopo complessivo di degiurisdizionalizzazione perseguito dal legislatore, è rappresentata dalla procedura di negoziazione assistita per i contenziosi in materia di separazione e di divorzio. L'art. 12 consente ai coniugi, purché non abbiano figli minori o maggiorenni non autosufficienti, di risolvere in via stragiudiziale la crisi mediante la procedura di negoziazione assistita o, in alternativa, di concludere, dinanzi al Sindaco (quale ufficiale dello stato civile), un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o, ancora, un accordo di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. Per uno studio sulla nuova disciplina v.: LUISSO, F.: "Le disposizioni in materia di separazione e divorzio, in AA.VV.: *Processo civile efficiente e riduzione dell'arretrato* (coord. di F. LUISSO), Giappichelli, Torino, 2014, p. 33 ss.; OBERTO, G.: "'Divorzio breve', separazione legale e comunione legale tra coniugi", *Fam. e dir.*, 2015, 6, p. 615 ss.; FERRANDO, G.: "Il divorzio breve: un'importante novità legislativa nel solco della tradizione", *Corr. giur.*, 2015, 8-9, p. 1041 ss.; POLISENO, B.: "La convenzione

• Chiara Sartoris

Assegnista di ricerca post dottorato in Diritto Privato, Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Firenze. E-mail: chiara.sartoris@unifi.it

uno stesso soggetto partecipi di più esperienze di vita familiare nel corso della propria vita. Tanto implica la necessità di stabilire come la definizione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi incida sulle esperienze successive.

Al fine di chiarire al meglio i termini della questione, giova muovere dal dato normativo. L'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 disciplina l'assegno divorzile, prevedendo che l'obbligo della sua corresponsione periodica possa essere stabilito dal giudice nel caso in cui il coniuge beneficiario non disponga di "mezzi adeguati" o comunque non possa procurarseli "per ragioni oggettive". La decisione deve essere presa tenendo conto di una serie di elementi normativamente individuati: "delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, (...) anche in rapporto alla durata del matrimonio". Ci si soffermerà, nel prosieguo, sulla intensa elaborazione giurisprudenziale di cui le disposizioni in esame sono state oggetto. In questa prima fase della trattazione è utile, piuttosto, ricordare che il comma 10 dell'art. 5, nel disciplinare la perdita del diritto all'assegno divorzile, circoscrive tale ipotesi al solo caso delle nuove nozze. Proprio quest'ultima disposizione pone gli odierni problemi interpretativi, essendo dibattuto se, nella fattispecie della caducazione dell'assegno, possa rientrare anche l'instaurarsi di una convivenza "more uxorio" del coniuge beneficiario.

Si tratta, dunque, di comprendere quale sia la latitudine interpretativa dell'art. 5, comma 10, della legge 898/1970. Due le alternative: o si ammette che la disposizione si applichi, in via analogica, anche all'ipotesi della nuova convivenza di fatto, determinando la revoca dell'assegno divorzile; oppure si deve escludere questa possibilità in considerazione della diversa disciplina a cui la famiglia di fatto è soggetta e in forza della nuova lettura della funzione composita dell'assegno. Quest'ultima, come si dimostrerà, rappresenta la soluzione preferibile alla luce del dato normativo attuale. È innegabile, tuttavia, che proprio la lettura evolutiva a cui l'istituto dell'assegno divorzile è stato sottoposto dalla recente giurisprudenza

---

di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio", *Foro it.*, 2015, I, p. 24 ss.; GRAZIOSI, A.: "Osservazioni perplesse sulle ultime(?) stravaganti riforme processuali in materia di famiglia", *Fam. e dir.*, 2015, p. 1111 ss.; D'ALESSANDRO, E.: "La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio", *ivi*, p. 1278 ss.; TRISORIO LUZZI, G.: "La procedura di negoziazione assistita", *Giusto proc. civ.*, 2015, p. 23 ss.; BUGETTI, M.N.: "Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco", *Corr. giur.*, 2015, p. 515 ss.; PARINI, G.A.: "La negoziazione assistita in ambito familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 1383 ss.; CARRATTA, A.: "Le nuove procedure negoziate e stragiudiziali in materia matrimoniale", *Giur. it.*, 2015, 5, p. 1287 ss.; DANOVÌ, F.: "Al via il 'divorzio breve': tempi ridotti, ma manca il coordinamento con la separazione", *Fam. e dir.*, 2015, 6, p. 67 ss.; *Id.*: "I rapporti tra il processo di separazione e il processo di divorzio alla luce della L. n. 55/2015", *Fam. e dir.*, 2016, 11, p. 1093 ss.; TIZI, F.: "La nuova normativa sul divorzio breve: analisi della disciplina e aspetti problematici", *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 6, p. 1079 ss.; IRTI, N.: "Gestione condivisa della crisi familiare: dalla mediazione familiare alla negoziazione assistita.", *Dir fam.*, 2016, p. 665 ss.; LOMBARDI, R.: "Si abbrevia la distanza tra separazione e divorzio: la L. 6 maggio 2015, n. 55", *Diritto della famiglia e delle persone*, 2016, I, p. 325 ss.; PARINI, G.A., *La negoziazione assistita da avvocati. Tecniche e linee evolutive della autonomia privata*, Torino, 2017; QUADRI, E.: "L'introduzione del divorzio: il dibattito, la legge e la sua conferma, i successivi interventi legislativi", *Fam. e dir.*, 2021, I, p. 7 ss.

impone di interrogarsi sulla compatibilità con essa della disciplina normativa in esame. Tanto al fine di evitare una possibile censura di incostituzionalità dell'art. 5, comma 10.

Il tentativo di prospettare una interpretazione del dato normativo che ne garantisca la conservazione e, al contempo, il necessario adattamento ai mutamenti giurisprudenziali, renderà necessario assumere un duplice punto di vista. Per un verso, occorrerà riflettere sulla “ratio” dell’istituto assegno di divorzio e sul modo in cui è evoluta la sua funzione negli ultimi anni. Per altro verso, si dovrà tenere conto, in una prospettiva euro-unitaria, delle soluzioni adottate in altri ordinamenti – a partire da quello spagnolo – dove è riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’assegno “una tantum”. Lo scopo è quello di avviare una proficua riflessione sulle conseguenze della affermata plurifunzionalità dell’assegno divorzile.

La questione così sommariamente tratteggiata dovrebbe già essere in grado di far emergere l’attualità e la rilevanza pratica del tema oggetto di indagine. E la sua soluzione non può che inserirsi in un contesto di respiro più ampio, legato alla costante evoluzione della nozione di famiglia nelle società attuali. È chiaro, infatti, che detta questione testimonia, ancora una volta, come una formazione sociale a cui per lungo tempo il legislatore non riconosceva alcun valore giuridico che non fosse l’irrogazione di una sanzione in quanto condotta riprovevole, abbia assunto oggi una rilevanza tale non solo da ricevere riconoscimento a livello normativo (con la legge n. 76/2016)<sup>3</sup>, ma anche da incidere fortemente sul modo di interpretare

3 Merita ricordare che fino agli anni Sessanta del secolo scorso, stante la centralità della famiglia fondata sul matrimonio, quale unica possibile forma familiare dotata di rilevanza giuridica, la condotta dei conviventi di fatto aveva limitatissima rilevanza. Questa veniva in considerazione solo perché integrava reato di concubinato e costituiva ipotesi di separazione con colpa e poi con addebito. Basti ricordare che solo con la sentenza della Corte Cost., 3 dicembre 1969, n. 147, *Giust. civ.*, 1970, III, p. 3 ss. si sancisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 560 c.p. Altro passaggio cruciale è rappresentato dalla sentenza Corte Cost., 18 novembre 1986, n. 237, *Foro it.*, 1937, I, p. 2353 ss., che, in un “obiter dictum”, predica, per la prima volta, la rilevanza giuridica della famiglia di fatto alla luce dell’art. 2 Cost., e cioè come formazione sociale in cui si realizza e si sviluppa la personalità individuale. Certo, oggi non vi è dubbio che oggi, come evidenziato dalla più sensibile giurisprudenza, la famiglia di fatto rappresenti un modello familiare alternativo a quello matrimoniale, la cui pari dignità si fonda sulla garanzia dell’art. 2 Cost. Tanto trova oggi conforto nell’art. 1, comma 36, che connota la convivenza di fatto per la instaurazione di legami “di reciproca assistenza morale e materiale”. Per una ricostruzione dell’evoluzione giuridica e sociologica della famiglia si rinvia “ex multis” a: FERRANDO, G.: “Sul problema della ‘famiglia di fatto’”, *Giur. merito*, 1977, II, p. 134 ss.; PROSPERI, F.: *La famiglia ‘non fondata sul matrimonio’*, Edizioni scientifiche italiane, Camerino-Roma, 1978; GAZZONI, F., “La famiglia di fatto tra legge e autonomia privata”, *Giust. civ.*, 1981, II, p. 260 ss.; TRUCCONE, O., “Alcune tendenze della recente giurisprudenza in tema di tutela giuridica della ‘famiglia di fatto’”, *Giur. di merito*, 1984, p. 350 ss.; QUADRI, E.: “Orientamenti in tema di convivenza ‘more uxorio’ e assegno di divorzio”, *Foro it.*, 1986, I, p. 1369 ss.; PERLINGIERI, P., “La famiglia senza matrimonio tra l’irrelevanza giuridica e l’equiparazione della famiglia legittima”, *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 601 ss.; OBERTO, G., *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 1991; DE LUCA, G.: *La famiglia non coniugale. Gli orientamenti della giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1996; TOMMASINI, R.: “La famiglia di fatto”, in AA.VV.: *Trattato di diritto privato Bessone*, IV, Giappichelli, Torino, 1999, p. 499 ss.; SPADAFORA, A.: *Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata*, Giuffrè, Milano, 2001; ZAMBRANO, V.: *La famiglia di fatto. Epifanie giuridiche di un fenomeno sociale*, Ipsoa, Milano, 2005; ASPREA, S., *La famiglia di fatto*, 2, Giuffrè, Milano, 2009; DOGLIOTTI, M.: “Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto”, *Fam e dir.*, 2016, 10, p. 868 ss.; TOTI, B.: “Famiglia di fatto senza coabitazione – La coabitazione tra i partners: discrimen tra relazione affettiva e famiglia di fatto”, *Giur. it.*, 2019, 5, p. 1054 ss. Per uno studio sulle novità introdotte dalla legge n. 76/2016 v.: ALPA, G.: “La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1718 ss.; SCHLESINGER, P.: “La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze”, *Fam. e dir.*, 2016, p. 847

le norme in materia di matrimonio, contribuendo all'evoluzione dell'ordinamento nel suo complesso.

## II. IL DIBATTITO DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA IN ITALIA.

La decisione assunta dal giudice in ordine alla corresponsione dell'assegno divorzile rileva "rebus sic stantibus" e, quindi, è suscettibile di essere revisionata al sopraggiungere di giustificati motivi, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970, tra i quali sono annoverati: per un verso, le sopravvenienze occasionali (come malattie o incidenti invalidanti), per altro verso, le variazioni reddituali personali degli ex coniugi, e per altro verso ancora la formazione di una nuova famiglia. Tale ultima ipotesi è contemplata, come anticipato, dall'art. 5, comma 10, della legge n. 898/1970. Nel testo originario la disposizione prevedeva la revocabilità dell'assegno divorzile nel solo caso in cui il beneficiario contraesse nuove nozze. Per effetto della legge n. 76/2016, la medesima conseguenza è riconnessa oggi, altresì, alla costituzione di un'unione civile, ma non anche di una convivenza di fatto. E questo, come anticipato, è il problema che ci occupa.

In via preliminare, giova ricordare che la caducazione automatica dell'assegno divorzile al verificarsi delle ipotesi previste è stata pensata dal legislatore sull'assunto che la costituzione di una nuova famiglia da parte del beneficiario determini la completa recissione di ogni legame con la precedente vicenda matrimoniale (o unione civile), segnando così la fine di ogni obbligo di solidarietà. Tale impostazione costituiva il naturale corollario della concezione tradizionale dell'assegno di divorzio, quale strumento avente funzione meramente assistenziale a favore del coniuge c.d. debole, in quanto privo di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli<sup>4</sup>. Come è noto, tale impostazione è stata radicalmente rivista da

ss.; BALESTRA, L.: "La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione", *Fam e dir.*, 2016, p. 929 ss.; TRIMARCHI, M.: "Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri", *Fam. e dir.*, 2016, p. 933 ss.; QUADRI, E.: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: spunti di riflessione", *Giust. civ.*, 2016, p. 255 ss.; GORGONI, M.: "Le convivenze "di fatto" meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità", AA.VV.: *Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76* (coord. di M. GORGONI), Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 167 ss.

4 Per quanto dibattuta sia sempre stata la natura dell'assegno di divorzio, per lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto all'istituto natura assistenziale, desumendola dal dato normativo, che lo descrive quale strumento di sostegno a favore del coniuge privo di mezzi adeguati o che comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. Tale impostazione ha trovato il suo più nitido riconoscimento in una sentenza delle Sezioni Unite del 1990, in cui è stato precisato che il riconoscimento dell'assegno con funzione esclusivamente assistenziale debba essere concesso sul presupposto della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a conservare il tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Sicché, la concessione dell'assegno richiederebbe una duplice valutazione, sull'an e poi sul quantum, (cfr. Cass., Sez. Un., 29 novembre 1990, n. 11490, *Foro it.*, 1991, I, p. 67 ss. con nota di QUADRI, E., "Assegno di divorzio: la mediazione delle Sezioni Unite" e di CARBONE, V., "Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)"). Solo nel 2107 si è affermata la svolta giurisprudenziale con cui, sia pure sull'assunto della funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno, il parametro della inadeguatezza dei mezzi è stato riferito alla "indipendenza o autosufficienza economica" dell'istante (cfr. Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, p. 1001 ss., con nota di ROMA, U.: "Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica"). Il superamento della concezione bifasica del giudizio sull'assegno, così come l'affermarsi della funzione anche perequativo-compensativa chiude poi, con la sentenza n. 18287/2018

una serie di recenti pronunce della Corte di Cassazione, culminate nella sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, con cui è stata affermata la natura composita dell'istituto in esame<sup>5</sup>. L'assegno divorzile, lungi dal rispondere a esigenze meramente assistenziali, è strumento volto anche a compensare il coniuge che ha sacrificato le proprie aspirazioni personali, lavorative, reddituali a favore della famiglia e del successo professionale dell'altro coniuge. A tali conclusioni la Cassazione perviene valorizzando i principi costituzionali di solidarietà sociale, di parità dei coniugi e di autodeterminazione, i quali impongono di considerare, in fase di patologia del rapporto, il contributo fornito da ciascun coniuge in costanza di matrimonio, così da compensare l'impegno profuso nella vita comune da uno dei due. Ne consegue che il "quantum" dell'assegno deve essere determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente non tanto di conseguire l'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, quanto di raggiungere in concreto un reddito adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare sacrificando le proprie aspettative lavorative.

---

l'evoluzione sin qui tratteggiata (per un approfondimento sulla sentenza si rinvia alla nota successiva). Per uno studio in prospettiva storica sulla evoluzione dell'istituto dell'assegno divorzile v.: DAGNINO, A.: "Appunti sull'assegno periodico in favore del coniuge divorziato", *Dir. e fam.*, 1974, p. 169 ss.; CAFERRA, V.: "Il dovere di solidarietà tra i coniugi", *Foro it.*, V, 1976, p. 101 ss.; CAPOZZI, G.: "L'assegno periodico al coniuge divorziato", in *Dir. e giur.*, 1971, p. 169 ss.; TRABUCCHI, A., "La funzione di assistenza nell'assegno di divorzio e l'assegno in caso di separazione legale," *Giur. it.*, 1982, I, p. 1 ss.; TOMMASINI, R.: Il diritto all'assegno di divorzio: criteri di determinazione, in AA.VV.: *La riforma del divorzio* (coord. Di E. QUADRI), Jovene, Napoli, 1989, p. 280 ss.; NAPPI, G.: "Assegno divorzile e principio di solidarietà postconiugale", *Dir. fam.*, 1990, p. 437 ss.; SPADAFORA, A.: "Il presupposto fondamentale per l'attribuzione dell'assegno divorzile nell'ottica assistenzialistica della riforma del 1987", *Giust. civ.*, 1990, I, p. 2390 ss.; MACARIO, F.: "Assegno di divorzio e mezzi adeguati", *Foro it.*, 1990, I, c. 1166 ss.; RIMINI, C., "L'assegno di divorzio fra tenore di vita matrimoniale e stato di bisogno", *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, II, p. 1 ss.; CARBONE, V.: "Sul concetto di adeguatezza dei redditi del coniuge separato", *Fam. e dir.*, 1994, p. 939 ss.; PARENTE, F.: "L'assegno di divorzio tra tenore di vita paraconiugale ed esistenza libera e dignitosa", *Giur. it.*, 1998, p. 216 ss.; SANGIORGI, S.: "Il passato e il futuro nella determinazione dell'assegno di divorzio", *Riv. dir. civ.*, 1988, II, p. 563 ss.; SCIANCALEPORE, G.: La funzione assistenziale dell'assegno di divorzio, *Fam. e dir.*, 2002, p. 285 ss.; BONILINI, G.: "L'assegno post-matrimoniale", in AA.VV.: *Lo scioglimento del matrimonio* (coord. di G. BONILINI-F. TOMMASEO), in *Codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, III, Giuffrè, Milano, 2010, p. 572 ss.; CONTIERO, G., *Il trattamento economico del coniuge nella separazione e nel divorzio*, Giuffrè, Milano, 2013; BERTI DE MARINIS, G.: "Assegno di separazione ed assegno divorzile nel sistema italiano delle crisi familiari", *Attualità Juridica Iberoamericana*, 2016, 5, p. 71 ss.; SESTA, M.: "Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile", *Fam. e dir.*, 2018, II, p. 983; GORGONI, A.: "Assegno di divorzio e sistema nell'intervento delle Sezioni Unite", *Pers. e merc.*, 2018, 3, p. 35 ss.; PORCELLI, M.: *L'assegno divorzile. Verso una nuova stagione*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2020; BENANTI, C., "Prestation compensatoire e assegno di divorzio tra logica redistributiva e logica riparatrice", *Riv. dir. civ.*, 2020, 5, p. 1087 ss.

- 5 Cfr. Cass., 11 luglio 2018, n. 18287, *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, p. 1601 ss., con nota di BENANTI, C.: "La 'nuova' funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio", *Corr. giur.*, 2018, 10, p. 1186 ss., con nota di PATTI, S.: Assegno di divorzio: il 'passo indietro' delle Sezioni Unite; in *Giur. it.*, 2018, 8, p. 1843 ss., con nota di RIMINI, C.: "Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa", *Resp. civ. e prev.*, 2018, 6, p. 1856, con nota di BASINI, F.G.: "Le sezioni unite ripensano i criteri di attribuzione, e rideterminano la funzione, dell'assegno post-matrimoniale", *Foro it.*, 2018, p. 2699 ss., con nota di CASABURI, G.: "L'assegno divorzile secondo le sezioni unite della Cassazione: una problematica 'terza via'", *ivi*, p. 2703 ss., con nota di BIANCA, M.: "Le sezioni unite e i ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia incompiuta?", *ivi*, p. 3605 ss., con nota di MACARIO, F.: Una decisione anomala e restrauratrice delle Sezioni unite nell'attribuzione (e determinazione) dell'assegno di divorzio", *ivi*, p. 3615 ss., con nota di MORACE PINELLI, A.: "L'assegno divorzile dopo l'intervento delle Sezioni unite", *ivi*, p. 3999 ss., con nota di CEA COSTANZO, M., "L'assegno di divorzio e la nomofilachia intermittente", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, p. 1601 ss., con nota di BENANTI, C.: "La nuova funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio", *Fam. e dir.*, 2018, p. 955 ss., con nota di BIANCA, C.M.: Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: verso una nuova luce sulla solidarietà postconiugale.

L'affermarsi del descritto orientamento giurisprudenziale rende oggi più che mai attuale riflettere sul significato e sulla portata della regola sulla revoca dell'assegno. Merita, dunque, scendere nel dettaglio della questione oggetto della presente indagine. All'interrogativo se anche una nuova convivenza di fatto da parte del titolare dell'assegno divorzile possa determinarne l'automatica caducazione gli interpreti, nel silenzio della legge<sup>6</sup>, hanno sempre offerto risposte diverse, che hanno fortemente risentito del diverso modo di concepire la funzione dell'assegno, per un verso, e della crescente rilevanza delle convivenze di fatto, per l'altro. Vediamo in che senso.

Non è un caso che l'orientamento più tradizionale prospettasse una lettura restrittiva dell'art. 5, comma 10, della legge sul divorzio, escludendo che l'instaurazione di una convivenza di fatto potesse incidere sull'obbligo di corresponsione dell'assegno. Tale impostazione riposava sul duplice assunto che le convivenze di fatto non solo non avessero rilevanza giuridica per l'ordinamento, ma fossero anche prive di quel connotato di stabilità caratterizzante tradizionalmente il vincolo coniugale<sup>7</sup>. Ecco perché il coniuge beneficiario dell'assegno, in caso di successiva convivenza di fatto, non perderebbe il relativo diritto.

In parallelo con il progressivo riconoscimento ordinamentale della rilevanza giuridica della convivenza di fatto non solo e non tanto sul piano sanzionatorio, quale condotta riprovevole, quanto come formazione sociale, diversa dal matrimonio, ma meritevole di considerazione, si è affermato un diverso indirizzo giurisprudenziale. Non sono mancate, infatti, pronunce favorevoli ad ammettere l'incidenza della convivenza di fatto sulla disciplina dell'assegno divorzile. Diversificate, però, apparivano le conseguenze di tale interferenza. Parte della giurisprudenza ammetteva che una convivenza "more uxorio" potesse incidere, al più, sulla quantificazione dell'assegno, importandone una diminuzione nel caso in cui migliorassero le condizioni patrimoniali del beneficiario<sup>8</sup>. Altra giurisprudenza immaginava, in via prudenziale, una sospensione temporanea del diritto all'assegno divorzile, prospettando la sua reviviscenza in caso di cessazione della convivenza di fatto<sup>9</sup>.

6 Lo stesso non può dirsi per l'ordinamento spagnolo, per esempio, che contempla una serie di cause di cessazione del diritto alla pensione compensatoria, tra le quali al n. 3 dell'art. 97 del Codice civil rientra proprio l'instaurazione di una "convivenza análoga a la marital, es decir, que sea una relación estable y perdurable en el tiempo y en la que pueda entenderse que existe una situación económica análoga a la del matrimonio".

7 Cfr. Cass., 11 maggio 1983, n. 3253, *Giur. it.*, 1983, I, p. 1225 ss.; Cass., 20 novembre 1985, n. 5717, *Foro it.*, 1986, I, c. 1369; Cass., 20 aprile 1993, n. 4761, *Giur. it.*, 1994, I, p. 1831 ss.; Cass., 19 settembre 1996, n. 9505, *Fam. dir.*, 1997, p. 29 ss.; Cass., 9 settembre 2002, n. 13060, *Mass. Giur. it.*, 2002.

8 Cfr. Cass., 29 novembre 1976, n. 4489, *Mass. Foro it.*, 1976, p. 883 ss.; Cass., Cass., 9 marzo 1982, n. 1477, *Foro it.*, 1982, I, p. 1924 ss.

9 Cfr. Cass., 8 agosto 2003, n. 11975, *Giur. it.*, 2004, p. 1601 ss.; Cass., 22 gennaio 2010, n. 1096, *Fam. pers. e succ.*, 2010, p. 754 ss.; Cass., 11 agosto 2011, n. 17195, *Fam. e dir.*, 2012, p. 25, con nota di FIGONE, A.: "La convivenza more uxorio può escludere l'assegno divorzile".

In tempi più recenti si è delineato, infine, un orientamento più radicale, deciso a predicare l'estinzione automatica e definitiva dell'assegno divorzile in caso di convivenza di fatto del beneficiario<sup>10</sup>. Alla base di tale impostazione si scorge una indubbia valorizzazione del principio di autoresponsabilità degli ex coniugi, in forza del quale la instaurazione di un nuovo legame affettivo, purché caratterizzato da stabilità, implica la piena assunzione del rischio di cessazione di quel rapporto. Conseguentemente, sarebbe da escludere "ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo".

Quest'ultimo orientamento, per il suo rigore, è stato sin da subito criticato da buona parte della dottrina. Se, certamente, è vero che esso si pone in sintonia con la mutata concezione sociale dei rapporti matrimoniali e post matrimoniali, è altrettanto vero, però, che privare il coniuge economicamente più debole dello strumento dell'assegno, pur avendo sacrificato le proprie prospettive lavorative in favore della famiglia, significa accedere a una soluzione criticabile sotto il profilo della equità. Detta soluzione, inoltre, non trova neppure un solido ancoraggio normativo, nonostante la gravità delle conseguenze che ne derivano, e, nel contempo, appare oggi in contrasto con la funzione (anche) compensativa dell'assegno divorzile. Non ultimo, secondo taluni, siffatto modo di ragionare introdurrebbe ingiustificate differenze di trattamento tra le varie esperienze familiari, che contrastano con la tendenza della giurisprudenza costituzionale ad estendere al convivente di fatto le medesime tutele spettanti al coniuge non certo perché sussista "un'esigenza costituzionale alla piena parità di trattamento", ma perché la tutela di un soggetto in condizione di vulnerabilità richiede una particolare attenzione da parte dell'interprete in mancanza di una espressa previsione normativa.

Alla luce dei ricordati orientamenti, è possibile svolgere una prima considerazione. Non vi è dubbio che la progressiva rilevanza riconosciuta alla convivenza di fatto abbia determinato la sua ascrizione a un modello alternativo di famiglia rispetto a quella fondata sul matrimonio, dotato di pari dignità sociale ai sensi dell'art. 2 Cost. È anche vero, però, che a tale riconoscimento sociale e giurisprudenziale non si è accompagnata una formale e sostanziale equiparazione tra le due esperienze familiari. Sicché, appare distonico, rispetto all'attuale assetto normativo, immaginare di applicare alla fattispecie della nuova convivenza, nel silenzio normativo, una conseguenza così pensante, sul piano della equità sostanziale, come quella dell'automatica caducazione dell'assegno divorzile. E

---

10 Cfr. Cass., 3 aprile 2015, n. 6855, *Giur. it.*, 2015, 10, p. 2078 ss., con nota di BUZZELLI, D., "La Cassazione e l'incidenza della convivenza more uxorio sull'assegno divorzile": «il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza non può che venire meno di fronte all'esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore di vita ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale»; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2466, *Dir. e giust.*, 8 febbraio 2016; Cass., 21 luglio 2017, n. 18111, [www.dejure.it](http://www.dejure.it)

proprio questo, come ora si vedrà, costituisce uno degli argomenti cardine dell'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità.

### III. L'ORIENTAMENTO DELLE SEZIONI UNITE N. 32198/2021.

Come si è detto, gli orientamenti delineatisi sulla questione esprimono il problema di conciliare due esigenze diverse: da un lato, garantire una compensazione al coniuge che ha sacrificato i suoi progetti lavorativi in favore della famiglia, a prescindere dal successivo venir meno del vincolo matrimoniale e dalla successiva instaurazione di un nuovo legame familiare; dall'altro, non protrarre "ad libitum" i doveri di solidarietà post matrimoniale, al fine di consentire al soggetto obbligato di potersi adempiere senza sacrificare la propria aspirazione a formare un nuovo nucleo familiare.

Sullo sfondo la difficoltà di adeguare il dato normativo vigente alla mutata concezione sociale e giurisprudenziale della famiglia. Come si è cercato di evidenziare, il contrasto descritto trae origine da una previsione – quella dell'art. 5, comma 10, della legge n. 898/1970 – che non solo è difficilmente applicabile "tout court" alla vicenda della sopravvenienza di una convivenza di fatto; ma che, a sua volta, con riguardo all'ipotesi di nuove nozze, non appare più in linea neanche con l'affermata funzione composita dell'assegno divorzile. Sicché, di là del contrasto giurisprudenziale sulla questione specifica in esame, emerge sullo sfondo un più generale problema di attualizzazione del dato normativo.

Merita procedere con ordine nella trattazione di entrambi gli aspetti.

Quanto al descritto contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite n. 32198/2021 hanno chiarito, innanzitutto, che l'art. 5, comma 10, della legge sul divorzio non può trovare applicazione in via analogica alla fattispecie della convivenza di fatto, difettando il presupposto della lacuna normativa<sup>11</sup>. L'assunto di tale affermazione riposa nella già evocata considerazione che la convivenza di fatto, per quanto in

<sup>11</sup> La questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 17 dicembre 2020, n. 28995, *Dir. fam. e pers.*, 2021, I, p. 80 ss., con nota di DI NAPOLI, N.: "Convivenza more uxorio e revoca dell'assegno divorzile: verso una rimeditazione del meccanismo revocatorio automatico?") è la seguente: "Stabilire se, instaurata la convivenza di fatto, definita all'esito dell'accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell'ex coniuge, sperequato nella posizione economica all'assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell'assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, sostengano dell'assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi nel diverso contesto sociale di riferimento". Sul punto le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza Cass., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198, *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 6, p. 1390 ss., con nota di QUADRI, E.: "Assegno di divorzio e convivenza: le sezioni unite s'impongono nella ricerca di una soluzione coerente"; *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 5, p. 1077 ss., con nota di CATERINA, R.: "Sopravvenuta convivenza di fatto e componenti dell'assegno di divorzio". Si veda anche il commento di BIANCA, M.: "Le Sezioni Unite su assegno divorzile e convivenza di fatto. La funzione esclusivamente compensativa e i persistenti margini di incertezza sulla determinazione dell'assegno di divorzio, *Giustizia insieme*, 21 dicembre 2021.

parte disciplinata dalla legge n. 76/2016, non è sostanzialmente equiparabile al matrimonio, trattandosi di due situazioni “obiettivamente eterogenee alla luce della regolamentazione attuale dello scioglimento del matrimonio, da un lato, e delle convivenze di fatto, dall’altro”. Ciò significa, allora, che l’instaurazione di una convivenza di fatto, non differentemente dalla celebrazione di nuove nozze, non può determinare l’automatica estinzione del diritto all’assegno divorzile dell’ex coniuge beneficiario secondo l’art. 5, comma 10, della legge n. 898/1970.

Nel contempo, tuttavia, la situazione sopravvenuta non può essere del tutto priva di ricadute rispetto alla precedente vicenda matrimoniale. Da questo punto di vista, le interferenze tra le due successive esperienze familiari sono diversificate, dovendosi tenere distinto il piano assistenziale dal piano compensativo, alla luce dei principi di diritto dettati dalle stesse Sezioni Unite nell’arresto del 2018.

A questo proposito, i giudici predicano il venir meno del diritto a vedersi liquidata la componente assistenziale dell’assegno divorzile, ogniqualvolta l’ex coniuge beneficiario instauri una convivenza di fatto con un’altra persona. Difatti, la disciplina introdotta dalla legge n. 76/2016 per la convivenza di fatto ha determinato il sorgere, in capo ai conviventi, di un reciproco dovere di assistenza morale e materiale che, pur incerto nella durata, per l’intrinseca minor stabilità di tale tipo di legame, di sicuro non costituisce più una mera obbligazione naturale. Sicché, il nuovo legame familiare, sostituendosi al precedente, sotto il profilo della tutela assistenziale, determina l’estinzione del diritto all’assegno divorzile non solo in costanza dello stesso, ma anche per il futuro. Tanto in virtù della “serietà che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignità da riconoscere alla nuova formazione sociale”.

Le medesime considerazioni, ad avviso dei giudici, non possono valere con riguardo alla componente compensativa dell’assegno divorzile. Se l’assegno non serve solo ad assistere il coniuge in condizioni economiche di vulnerabilità, ma compensa anche il beneficiario per le scelte lavorative compiute, in costanza di matrimonio, in favore della famiglia, la soddisfazione di tale componente non può essere traslata sul nuovo legame familiare. Ne consegue l’affermazione secondo cui il diritto a una compensazione dei sacrifici fatti “non ha alcuna connessione con il nuovo progetto di vita, né verrebbe in alcun modo all’interno di esso recuperata, in quanto la sua funzione non è sostituita né può essere sostituita dalla nuova solidarietà che si costituisce nella coppia di fatto”.

Ebbene, la sorte dell’assegno divorzile in caso di nuova convivenza, lungi dal poter essere predeterminata in maniera generale e astratta “ex ante”, richiede una valutazione da compiersi caso per caso, alla luce anche della componente perequativa dell’assegno medesimo. La nuova convivenza, dunque, può incidere sul diritto all’assegno non tanto nel senso di determinarne l’automatica

caudacazione, quanto nel senso di rimodularne l'entità, in relazione al venir meno della quota assistenziale del contribuente e al permanere della sola componente perequativa. Siffatto modo di ragionare, ad avviso dei giudici, oltre a consentire di superare il contrasto giurisprudenziale, dovrebbe anche prevenire il perpetuarsi di conflittualità tra gli ex coniugi, proprio perché impedisce l'ultrattività dei legami economici post matrimoniali quanto meno nella quota assistenziale.

#### **IV. PRIME RIFLESSIONI SUI RAPPORTI TRA ASSEGNO E CONVIVENZA NELLA PROSPETTIVA INTERNA ED EUROPEA.**

La soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite, per quanto condivisibile nella sua preoccupazione di bilanciare esigenze contrapposte, solleva, però, ulteriori questioni meritevoli di essere evidenziate. Per un verso, ci si può chiedere quali siano le conseguenze della eventuale sopravvenuta cessazione della convivenza di fatto instaurata dal coniuge beneficiario. Per altro verso, si tratta di stabilire se il dato normativo sia compatibile con l'impostazione giurisprudenziale attuale: l'art. 5, comma 10, della legge sul divorzio, nel prevedere, per il caso di nuove nozze, la cessazione automatica dell'assegno non sembra tenere conto proprio di quella esigenza di perequazione che ha giustificato la soluzione adottata dai giudici per la vicenda della nuova convivenza. Non ultimo, come si dirà a breve, e in logica connessione con quanto sinora illustrato, la soluzione in esame impone di riflettere anche sulle modalità di adempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno. È chiaro, infatti, che l'esigenza di non pregiudicare i sacrifici compiuti dal coniuge debole rischia di frustrare, se non adeguatamente bilanciata, l'esigenza di tutelare la progettazione esistenziale dell'obbligato, il cui diritto a formare una nuova famiglia trova riconoscimento quale diritto fondamentale nell'art. 12 CEDU, così come nell'art. 9 della Carta di Nizza. Ecco perché, come si vedrà meglio, altri ordinamenti europei prevedono assegni a carattere temporaneo.

I menzionati elementi di criticità meritano allora di essere analizzati partitamente.

Il primo quesito sorge spontaneo riflettendo sulle parole delle Sezioni Unite, laddove, nel descrivere come eterogenea la situazione dei conviventi rispetto a quella dei coniugi per la supposta minor stabilità della convivenza di fatto, lascia supporre come probabile il rischio di fallimenti di tale esperienza familiare. Sicché, non appare incongruo chiedersi se, una volta venuta meno la convivenza di fatto, il beneficiario dell'assegno divorzile possa pretendere la reviviscenza del medesimo "in toto", se esso aveva finalità meramente assistenziali, ovvero per la sola quota corrispondente alla componente assistenziale, se era presente anche la quota perequativa. A riguardo, pur potendosi tentare una valorizzazione dei doveri di solidarietà postmatrimoniale, appare davvero eccessivo supporre l'ultrattività degli

stessi dopo l'eventuale insuccesso della successiva convivenza di fatto<sup>12</sup>. Tanto la decisione di sciogliere il matrimonio prima, quanto la decisione di instaurare un nuovo legame familiare poi, implicano una necessaria assunzione di responsabilità da parte del soggetto interessato, tale da far escludere la possibilità di imporre nuovamente all'ex coniuge l'obbligo di corresponsione dell'assegno. Non solo, ma a quest'ultimo dovrebbe essere riconosciuto un interesse, meritevole di tutela, a ricostruire, a sua volta, una nuova famiglia; interesse che potrebbe essere gravemente pregiudicato proprio dal successivo riprendere vigore dell'obbligo in questione. Sicché, un adeguato bilanciamento tra gli interessi coinvolti dovrebbe condurre a escludere questa possibilità.

D'altra parte tale esito interpretativo sembra trapelare tra le righe della prima sentenza successiva all'arresto delle Sezioni Unite, laddove i giudici, nel conformarsi a quest'ultimo, attribuiscono un peso rilevante alla "scelta libera e responsabile di costituire una nuova formazione sociale dando vita a un nuovo progetto di vita condiviso e autonomo rispetto al passato", tale cioè da far recidere ogni legame (di tipo assistenziale) con la precedente esperienza matrimoniale non solo in costanza di convivenza, ma anche in caso di futura eventuale cessazione della stessa<sup>13</sup>.

Maggiormente delicata e complessa appare, invece, la seconda questione. Alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale, emerge con evidenza la necessità di un intervento legislativo diretto ad adeguare la disciplina in esame con la mutata concezione funzionale dell'assegno divorzile. Il rigore del dato normativo non consente di modulare il diritto all'assegno in relazione alla eventuale componente perequativa: le nuove nozze, al pari della nuova convivenza, non possono eliminare detta componente, in quanto nulla hanno a che fare con l'esigenza di compensare il beneficiario per i sacrifici fatti in costanza del precedente matrimonio.

Alla luce dell'attuale testo di legge, si può solo tentare di proporre una lettura maggiormente in linea con il mutamento della sensibilità sociale e giuridica fatto proprio dalle Sezioni Unite. Da questo punto di vista, il tema richiede di essere inserito in una più generale riflessione sulla ultrattività del precedente legame matrimoniale che caratterizza l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile. Come più volte evidenziato, il perdurare di questo obbligo rischia di tradursi

12 Sul punto v. AL MUREDEN, E.: "Il 'diritto a formare una seconda famiglia' tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di 'autoresponsabilità'", *Fam. e dir.*, 2014, 11, p. 1051 ss.; Id.: "Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile", cit., p. 683 ss.; FERRANDO, G., "'Famiglia di fatto' e assegno di divorzio. Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione", cit., p. 560 ss.; BERTI DE MARINIS, G.: "Assegno di separazione ed assegno divorzile nel sistema italiano delle crisi familiari", cit., p. 87-88.

13 Il riferimento è a Cass., 18 febbraio 2022, n. 5447, *Dir. e giust.*, 2022, 35, p. 3 ss., con nota di LEVOLELLA, A.: "Nuova stabile relazione per l'ex moglie: questo dato non basta per negarle l'assegno divorzile". L'estinzione del diritto all'assegno divorzile per la componente assistenziale non solo si determina all'atto della instaurazione della nuova convivenza, ma vale "anche per il futuro, per la serietà che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignità da riconoscere alla nuova formazione sociale", quand'anche questa venga successivamente meno.

in un ostacolo al sereno instaurarsi di nuovi legami familiari da parte dell'ex coniuge obbligato. Tale situazione è avvertita negativamente dai giudici, in quanto potenziale "fonte di contenzioso futuro", oltre che causa del protrarsi di "situazioni di dipendenza economica" che stridono anche con l'esigenza, fondata sul principio di autoresponsabilità, di superare "l'immagine di dipendenza", soprattutto della donna, "da un rapporto familiare che non si esaurisce mai"<sup>14</sup>.

Le descritte difficoltà sono accentuate – e qui veniamo alla terza criticità – se si considera che l'unica modalità di adempimento è rappresentata dalla corresponsione periodica a tempo indeterminato dell'assegno. Si ricorda che l'art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970 si limita a lasciare all'accordo dei coniugi divorziandi la scelta di una corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione, mentre al giudice compete unicamente un controllo di equità. Ma è chiaro che, difficilmente, in un contesto di naturale conflittualità quale è quello del divorzio, i coniugi sono in grado di accordarsi per valutare quale soluzione sia economicamente più sostenibile per l'obbligato e quale sia meglio rispondente agli interessi del beneficiario. Sicché, fuori delle ipotesi in cui un accordo venga raggiunto, i giudici impongono all'obbligato una liquidazione periodica e a tempo indeterminato.

Non è un caso che, proprio in considerazione delle esigenze sopra descritte, nella maggior parte degli ordinamenti europei la corresponsione dell'assegno non solo non è dovuta in caso di nuove nozze o di successiva convivenza di fatto; ma, ove prevista, essa è disposta "una tantum" o, comunque, pur periodica, è temporalmente limitata.

Per convincersene, basta ricordare che l'art. 97, comma 2, del Codice civile prevede che "El conyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición de otro, que implique un empoderamiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia". La disposizione, come interpretata da consolidata giurisprudenza spagnola, riconosce una indennità compensativa a favore del coniuge che, dedicandosi alla famiglia,

14 Le parole tra virgolette sono di MARIANI, I.: "Assegno di divorzio e convivenza di fatto: brevi note critiche alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 32198/2021", *Questione giustizia*, 7 dicembre 2021, la quale rileva il rischio che tale perpetuazione del precedente legame familiare ostacoli il raggiungimento dell'autonomia femminile. Ad avviso dell'Autrice "il principio di autoresponsabilità (...) impone che una volta che si è operata la scelta della costituzione di un nuovo nucleo familiare, suggellato o meno dal matrimonio, i diritti e i doveri sorgenti dal rapporto di coniugio disciolto, cessino definitivamente", non apparendo comprensibile la distinzione operata dalle Sezioni Unite tra nuovo matrimonio e nuova convivenza fondata sulla temporalità della tutela offerta da quest'ultima. Sicché "il protrarsi della tutela diventa la conseguenza della scelta di non sposarsi, ma ne sarà anche la ragione, incentivando scelte, queste sì, di non piena assunzione di responsabilità (il contrarre nuovo matrimonio con i conseguenti obblighi di cui all'art. 143 c.c.)".

abbia perso opportunità economiche e professionali<sup>15</sup>. Quest'ultima condizione integra quel "desequilibrio económico" che giustifica la corresponsione della pensione, purché esso abbia causa nella dedizione o priorità esclusiva di uno dei due coniugi alla cura della famiglia, quanto meno durante una significativa parte della durata del matrimonio.

Per la verità, il testo originario della disposizione in esame non prevedeva alcunché riguardo alla modalità di corresponsione della "pensión compensatoria". Risale alla Ley n. 15/2005 l'introduzione della temporalità della indennità: il testo attuale della disposizione fa riferimento al diritto a una compensazione consistente in una indennità temporanea o a tempo indeterminato oppure in una prestazione unica determinata nella sentenza o nell'accordo dei coniugi ("convenio regulador"). Il legislatore spagnolo, dunque, lascia ampio margine di discrezionalità al giudice ovvero ampia autonomia ai coniugi nel determinare le modalità di corresponsione dell'assegno: per un verso, il dovere di compensare può essere assolto con prestazioni periodiche, ma limitate entro un orizzonte temporale determinato; per altro verso, quel dovere può tradursi in una sola prestazione che compensa in via definitiva il coniuge beneficiario<sup>16</sup>.

Siffatta flessibilità sembra venire incontro tanto alla esigenza di evitare il protrarsi nel futuro delle conseguenze economiche del divorzio, quanto alla esigenza di una definizione efficiente degli aspetti economici della crisi matrimoniale. Ciò risulta coerente, oltretutto, con le caratteristiche della disciplina spagnola del matrimonio, il quale è istituto che non solo opera a prescindere dal sesso dei partner, ma

15 Con la sentenza del STS, 19 gennaio 2010, RAJ, 2010, p. 417 la giurisprudenza ha chiarito le circostanze indicate dall'art. 97 del Código civil svolgono una duplice funzione: per un verso, fungono da elementi integranti lo squilibrio, per altro verso, fungono da criteri per determinare il quantum della pensione: "la pensión compensatoria pretende evitar que perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y pare ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge (...)". Per un'analisi di questa giurisprudenza si vedano, in particolare, gli studi di: DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: *El desequilibrio económico en la pensión compensatoria: criterios jurisprudenciales*, *Ibide*, 20 aprile 2021; Id.: *La noción de 'desequilibrio' en la compensación por separación o divorcio (una reelaboración del concepto por parte de la jurisprudencia)*, *Actualidad jurídica Iberoamericana*, 2022, 16, 2, p. 1054 ss.; Id.: *La compensación por desequilibrio en la separación y divorcio. Tratado práctico interdisciplinar*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

16 Generalmente, nella prassi dei tribunali spagnoli, tale indennità si concretizza in una prestazione di carattere forfettario corrisposta sotto forma di capitale consistente o in una somma di denaro o nella attribuzione di beni in proprietà o di un diritto di uso, di abitazione o di usufrutto a titolo temporaneo o permanente. Nella letteratura spagnola v.: DE LA HAZA DÍAZ, P.: *La pensión de separación y divorcio*, La Ley, Madrid, 1989; CERVILLA GARZÓN, M<sup>a</sup> D.: "El dercho a percibir una pensión compensatoria en las rupturas de las parejas de hecho", *Revista jurídica del Notariado*, 2002, 44, p. 128 ss.; MONTERO AROCA, J.: *La pensión compensatoria en la separación y en el divorcio*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002; SÁNCHEZ GONZÁLES, M<sup>a</sup> P.: *La extinción del derecho a la pensión compensatoria*, Comares, Granada, 2005; MORENO-TORRES HERRERA, M.L.: "La pensión compensatoria", in AA.VV.: *La reforma del matrimonio (Leyes 13 y 15/2005)* [coord. di J.V. GAVIDIA SÁNCHEZ], Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 150 ss.; CABEZUELO ARENAS, A.L.: "La existencia del desequilibrio generador de la pensión del artículo 97 CC se subordina a la coocurrencia de circunstancias o factores de trascendencia económica: Sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2010", in AA.VV.: *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina: civil y mercantil*, vol. 4, Editorial Dykinson, Madrid, 2011, p. 462 ss.; BELIO PASCUAL, A.C.: *La pensión compensatoria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013; BERROCAL LANZAROT, A.I.: "Tendencias actuales en torno a la pensión compensatoria o pensión por desequilibrio en España", *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2016, 5, p. 37 ss.

si connota anche per cause di scioglimento particolarmente ampie, nonché per modalità di scioglimento particolarmente celeri.

In maniera non dissimile, nell'ordinamento francese l'art. 270 del Code civil prevede la corresponsione di una indennità compensativa "destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives". Come nell'ordinamento spagnolo, l'assegno divorzile è diretto a compensare la disparità creata dalla rottura del vincolo nelle rispettive condizioni di vita tenendo conto di una serie di parametri indicati dall'art. 271 Code civil, tra cui le esigenze dell'avente diritto e le condizioni dell'obligato, nonché le conseguenze delle scelte professionali compiute in costanza di matrimonio. Preme evidenziare che anche in questo caso l'indennità consiste in una prestazione a carattere forfettario che "prend la form d'un capital dont le montant est fixé par le juge". È il giudice a stabilire le modalità di corresponsione dell'indennità, scegliendo tra il pagamento di una somma di denaro o l'attribuzione della proprietà o di un diritto di uso, abitazione o usufrutto temporaneo o permanente (art. 274 Code civil). Non solo. Merita osservare che l'art. 275 Code civil, ove il coniuge obligato non sia in grado di pagare il capitale secondo le modalità dell'art. 274, consente al giudice di fissare i termini di pagamento nel limite di otto anni, sotto forma di versamenti periodici indicizzati ("versements périodiques indexés") o di "pensions alimentaires". Ecco, quindi, positivizzata la possibilità che l'indennità in esame consista nel versamento di una somma "una tantum", la quale solo in casi eccezionali può essere sostituita da un versamento di un importo rateale della durata massima di otto anni. La regola, dunque, è quella dell'assegno "una tantum" e, quand'anche ricorra la situazione eccezionale descritta dall'art. 274, il versamento può essere rateizzato, ma contenuto nella sua durata temporale nel periodo massimo di otto anni<sup>17</sup>.

Già dalle poche disposizioni richiamate emerge nitidamente l'impostazione prevalente presso gli ordinamenti europei più vicini a quello italiano: il divorzio è vicenda che recide ogni legame con l'esperienza matrimoniale, salva la previsione di misure finalizzate a riequilibrare, ove necessario, le posizioni economiche dei coniugi in conseguenza delle scelte assunte in costanza di matrimonio. La disciplina dell'assegno, in altri termini, si fonda sul principio generale di autoresponsabilità economica degli ex coniugi, la cui deroga è, quindi, eccezionalmente ammessa

17 In tema v. PIWNICA, D.: "Evaluation de la prestation compensatoire: un exercice divinatoire", *AJ Famille*, 2013, p. 12 ss.; CASEY, J.: "Prestation compensatoire et disparité: et si l'on revenait à la causalité?", *Gaz. Pal.*, 24 giugno 2014, p. 5 ss.; KESSLER, G.: "Sacrifice professionnel et prestation compensatoire", *AJ fam.*, 2018, p. 218 ss.; DUMAS-LAVENAC, S.: "Devoir de secours et prestation compensatoire: deux fondements indépendants", *Dir. fam.*, 2018, comm. 61; SPELTA, G.: *I rapporti patrimoniali della famiglia in Francia. Verso un regime convenzionale europeo?*, Pacini, Pisa, 2018; BENANTI, C.: "Prestation compensatoire e assegno di divorzio tra logica redistributiva e logica riparatrice", cit., p. 1087 ss., il quale evidenzia che nell'ordinamento francese "la prestation compensatoire assume preferibilmente la forma di un capitale determinato a forfait" in virtù del principio di "concentration de effet du divorce", cioè di quel principio in forza del quale le conseguenze economiche del divorzio debbono esaurirsi il prima possibile.

in presenza di specifiche ragioni di solidarietà ed è temporalmente limitata. Ciò consente di valorizzare il dovere dei coniugi di assumere con serietà tanto gli impegni che derivano dal vincolo matrimoniale, quanto le conseguenze del suo scioglimento, senza però compromettere la possibilità di avviare una nuova esperienza familiare.

## V. UN PUNTO E UNA VIRGOLA.

L'apertura dell'indagine a una, seppur breve, descrizione delle norme vigenti in altri ordinamenti europei fornisce un ulteriore argomento alla necessità di ripensare la disciplina italiana dell'assegno divorzile in una prospettiva volta a contemperare le istanze perequative a favore del coniuge che si è sacrificato con l'interesse a creare nuovi legami familiari, assumendo, correlativamente, gli impegni che da questi derivano.

“De iure condito”, allo studioso è richiesto di offrire una lettura armonica della disciplina vivente, rivitalizzata alla luce del dato giurisprudenziale. Ebbene, per costruire un sistema coerente delle conseguenze economiche del divorzio, merita evidenziare quale sia il punto fermo da cui muovere.

I recenti orientamenti giurisprudenziali consentono di reputare che, in coerenza con il principio della plurifunzionalità dell'assegno divorzile, le vicende successive al divorzio non sono tutte indifferenti per il precedente vincolo matrimoniale. La instaurazione di una convivenza di fatto, nella mente dei giudici del 2021, non garantisce quella stabilità e serietà di impegno idonee a giustificare il venire meno dei doveri di solidarietà post coniugali. O meglio, non giustifica il venir meno del dovere di compensare l'ex coniuge nel caso in cui questi, pur avviando una nuova esperienza familiare, risenta ancora delle conseguenze delle scelte del passato per l'essersi dedicato esclusivamente ad accudire la famiglia. L'instaurazione della convivenza, purché seria e stabile, è, invece, idonea a non legittimare la richiesta di corresponsione della componente assistenziale dell'assegno. Sicché, la valutazione in ordine alla sorte del diritto all'assegno divorzile, lungi dall'essere automatica e sempre uguale a se stesse, richiede uno sforzo di valutazione da parte dell'operatore giuridico, finalizzato a verificare se e in che misura la quota compensativa meriti di essere liquidata.

Senonché, gli approdi interpretativi testé richiamati, pur condivisibili sul piano dell'equità, lungi dal sopire ogni dibattito, sollevano le predette ulteriori questioni. Un punto che si accompagna a una virgola insomma. Virgola che apre la porta, stante il dato normativo vigente, alla necessità di prospettare una interpretazione evolutiva del medesimo. Se la esperienza familiare di supposta maggior precarietà – la convivenza di fatto – non estingue il diritto del beneficiario a percepire la

quota compensativa dell'assegno divorzile al ricorrere dei presupposti individuati dalla giurisprudenza (stabilità e serietà), non si comprende come mai la vicenda familiare tradizionale tutelata dall'ordinamento – il matrimonio – debba ricevere un trattamento differente e deteriore. Delle due una, come si è anticipato. O si reputa ingiustificata tale diversità di trattamento tra le due situazioni stigmatizzando la tutela concessa all'ex coniuge convivente di fatto e si prospetta anche in questo caso l'applicazione di una regola rigorosa come quella dettata dall'art. 5, comma 10, della legge sul divorzio. Ma a tale soluzione osterebbe la rigidità del dato normativo che contempla solo le ipotesi del matrimonio e dell'unione civile. Oppure – come è preferibile – si può seguire una strada interpretativa volta a leggere il dato normativo con gli occhi della mutata sensibilità sociale espressa dalla recente giurisprudenza. Anche il diritto all'assegno del coniuge convolato a nuove nozze, se deve compensare, oltre che assistere l'ex coniuge, si proietta, inevitabilmente, nella vita futura quel tanto che occorre per perequare lo squilibrio generato dalle scelte compiute in costanza del precedente matrimonio<sup>18</sup>. Sicché, la differenza di trattamento tra le due situazioni appare ingiustificata non già perché trattasi di situazioni sostanzialmente identiche – tale equiparazione non è permessa dalla disciplina attuale –; ma perché la condizione dell'ex coniuge che contrae un impegno formalizzato e serio con un nuovo matrimonio finirebbe per ricevere un trattamento più svantaggioso<sup>19</sup>. Ove non si condividesse tale soluzione interpretativa, evidenti sarebbero le conseguenze negative: finirebbe per essere disincentivato proprio l'avvio di nuovi progetti di vita familiare fondati sul matrimonio, a tutto vantaggio di scelte avvertite dall'ordinamento come meno vincolanti e stabili. È di immediata percezione, infatti, come il beneficiario dell'assegno abbia convenienza a non contrarre nuove nozze e a mantenere rapporti familiari di mero fatto per non subire la estinzione radicale del suo diritto.

Certamente un passo avanti nella direzione prospettata potrebbe essere favorito anche da un ripensamento delle regole relative alla modalità di corresponsione dell'assegno. Come si è cercato di dimostrare, l'esigenza di evitare rendite parassitarie o, meglio, l'esigenza di incentivare l'assunzione di responsabilità

18 In questo ordine di idee: QUADRI, E.: "Diritto all'assegno di divorzio e convivenza: alla ricerca di una soluzione coerente", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, p. 883 ss.; LENTI, L.: "Assegno di divorzio, obbligazione naturale e indebito", *Fam. e dir.*, 2021, p. 1156 ss.; SALANITRO, U.: "La funzione compensativa dell'assegno di divorzio e la sopravvenienza di un nuovo rapporto: profili problematici dopo le Sezioni Unite", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, I, p. 231 ss.: "L'ingiustizia del sacrificio (...) non è invero limitata al caso di nuova convivenza, e sussiste, senza dubbio, anche nel caso di nuove nozze, dove una soluzione interpretativa coerente sembra preclusa dalla sussistenza del dato testuale". Ne dovrebbe conseguire, in maniera coerente, la necessità di "interpretare restrittivamente, limitandone la rilevanza alla quota assistenziale, anche la regola che dispone la cessazione dell'assegno in caso di nuove nozze".

19 Osserva CATERINA, R.: "Sopravvenuta convivenza di fatto e componenti dell'assegno di divorzio", cit., p. 1083 che gli argomenti proposti dalle Sezioni Unite del 2021 contro il venir meno della componente compensativa dell'assegno del beneficiario che instauri una convivenza di fatto sembrano valere anche per il caso del nuovo matrimonio. La sentenza, tuttavia, pur rifiutando l'applicazione analogica dell'art. 5, comma 10, legge n. 898/1970, non suggerisce "però ragioni per cui quella regola sarebbe ben giustificata in un caso e non nell'altro. La regola sarebbe allora non solo indesiderabile, ma forse anche sospetta di incostituzionalità, considerando anche che essa si traduce in un irragionevole disincentivo al matrimonio".

dal parte del beneficiario, potrebbe essere controbilanciata dalla possibilità di modulare le forme di corresponsione dell'assegno intervenendo sulla durata del dovere del coniuge obbligato<sup>20</sup>.

Siffatta soluzione interpretativa sembra imporsi, innanzitutto, al fine di assicurare la compatibilità dell'ordinamento italiano con il contesto giuridico europeo, come emerge non solo dal raffronto con le normative dei ricordati ordinamenti – le quali, come visto, intendono salvaguardare il coniuge che si è sacrificato, ma senza favorirlo in misura eccessiva e ingiustificata –; ma anche alla luce dei “Principle of European Family Law regarding divorce and maintenance between former spouses”, nei quali il principio di autosufficienza, inserito dalla Commission on European Family Law (CEFL), riceve un riconoscimento centrale<sup>21</sup>.

Non solo. L'attribuzione al giudice del potere di stabilire una prestazione “una tantum” in luogo di una prestazione periodica, di là dei casi in cui sussista l'accordo delle parti, oltre a dare concreta attuazione alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno, avrebbe una rilevantissima ricaduta pratica: permetterebbe anche di stemperare il contenzioso sulla revisione del “quantum” dell'assegno medesimo<sup>22</sup>. La possibilità di circoscrivere nel tempo la durata dell'obbligo di corresponsione dell'assegno o, addirittura, la possibilità di adempiervi una volta per tutte consentirebbe, così, di attenuare la conflittualità dei contenziosi familiari attraverso la sostanziale neutralizzazione delle sopravvenienze, a favore della stabilizzazione del contenzioso, della certezza dei rapporti e della nuova progettualità esistenziale

- 
- 20 Osserva BIANCA, M.: “Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto: la questione alle Sezioni Unite. Estinzione automatica o valorizzazione del criterio compensativo dei sacrifici fatti e delle scelte operate in costanza del rapporto matrimoniale? La necessità di trovare una terza via”, *Giustizia insieme*, 24 maggio 2021 che l'intervento sulla durata dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile potrebbe consentire di evitare “l'abuso dell'ultrattività ‘ad libitum’, consentendo di raggiungere un buon compromesso tra estinzione automatica e criterio compensativo”. Non a caso, il 12 aprile 2018, n. 506 (“Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento di matrimonio o dell'unione civile) era stata presentata in Parlamento una proposta di legge – rimasta priva di seguito – volta a prevedere non solo la nuova convivenza stabile tra le cause di estinzione dell'assegno divorzile, ma anche un termine di tempo per la corresponsione dell'assegno (“L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza”).
- 21 Il principio di autosufficienza trova previsione nel paragrafo 2:2: “(...) each spouse should provide for his or her own support after divorce”. Per un'analisi dei “Principle of European Family Law regarding divorce and maintenance between former spouses” v.: AA.VV.: *Principle of European Family Law regarding divorce and maintenance between former spouses* (coord. di K. BOELE – W. WOELKI) Intersentia, Antwerp-Oxford, 2004, p. 67 ss.; BEILFUSS, C.G.: “CEFL's maintenance Principles: the conditions for maintenance”, in AA.VV.: *Common core and better law in European Family Law* (coord. di K. Boele – W. Woelki), Intersentia, Antwerp-Oxford, 2005, p. 83 ss.
- 22 In quest'ordine di idee v. RIMINI, C.: “Il nuovo divorzio”, in AA.VV.: *Trattato Cicu-Messineo, La crisi della famiglia*, II, Giuffrè, Milano, 2015, p. 109 ss.; PATTI, S.: “La giurisprudenza in tema di assegno di divorzio e il diritto comparato”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 2, p. 454 ss.; BENANTI, C.: “La nuova funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio”, cit., p. 1607; ID.: “Prestation compensatoire e assegno di divorzio tra logica redistributiva e logica riparatrice”, cit., p. 1144, il quale ravvisa nella corresponsione dell'assegno “una tantum” la modalità di pagamento più congruente con l'istanza compensativa, nonché la più coerente con il quadro europeo. In particolare, l'A. suggerisce, in una prospettiva “de iure condendo”, di guardare alla disciplina francese della “prestation compensatoire” quale modello di riferimento efficace per un'eventuale riforma della disciplina italiana sull'assegno divorzile.

degli ex coniugi. Naturalmente, a siffatto potere giudiziale, dovrebbe accompagnarsi un dovere di indagine della vicenda coniugale ancora più prudente e più attento a valorizzare le circostanze del caso. Ma, in definitiva, non così lontano dal compito che il giudice già assolve nel valutare l'equità dell'accordo delle parti ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970.

## BIBLIOGRAFIA.

AL MUREDEN, E.: "Il 'diritto a formare una seconda famiglia' tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di 'autoresponsabilità'", *Fam. e dir.*, 2014, 11, p. 1051 ss.

AL MUREDEN, E.: "Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 683 ss.

ALPA, G.: "La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1718 ss.

ASPREA, S., *La famiglia di fatto*, 2, Giuffrè, Milano, 2009

BALESTRA, L.: "La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione", *Fam e dir.*, 2016, p. 929 ss.

BASINI, F.G.: "Le sezioni unite ripensano i criteri di attribuzione, e rideterminano la funzione, dell'assegno post-matrimoniale", *Resp. civ. e prev.*, 2018, 6, p. 1856 ss.

BEILFUSS, C.G.: "CEFL's maintenance Principles: the conditions for maintenance", in AA.VV.: *Common core and better law in European Family Law* (coord. di K. Boele – W. Woelki), Intersentia, Antwerp-Oxford, 2005, p. 83 ss.

BELÍO PASCUAL, A.C.: *La pensión compensatoria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013

BENANTI, C.: "La 'nuova' funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 11, p. 1601 ss.

BENANTI, C.: "La nuova funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 11, p. 1601 ss.

BENANTI, C., "Prestation compensatoire e assegno di divorzio tra logica redistributiva e logica riparatrice", *Riv. dir. civ.*, 2020, 5, p. 1087 ss.

BERROCAL LANZAROT, A.I.: "Tendencias actuales en torno a la pensión compensatoria o pensión por desequilibrio en España», *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2016, 5, p. 37 ss.

BERTI DE MARINIS, G.: "Assegno di separazione ed assegno divorzile nel sistema italiano delle crisi familiari", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2016, 5, p. 71 ss.

BIANCA, C.M.: Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: verso una nuova luce sulla solidarietà postconiugale, *Fam. e dir.*, 2018, p. 955 ss.

BIANCA, M.: "Le sezioni unite e i ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia incompiuta?", *Foro it.*, 2018, p. 2703 ss.

BIANCA, M.: "Le Sezioni Unite su assegno divorzile e convivenza di fatto. La funzione esclusivamente compensativa e i persistenti margini di incertezza sulla determinazione dell'assegno di divorzio", *Giustizia insieme*, 21 dicembre 2021

BIANCA, M.: "Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto: la questione alle Sezioni Unite. Estinzione automatica o valorizzazione del criterio compensativo dei sacrifici fatti e delle scelte operate in costanza del rapporto matrimoniale? La necessità di trovare una terza via", *Giustizia insieme*, 24 maggio 2021

AA.VV.: *Principle of European Family Law regarding divorce and maintenance between former spouses* (coord. di K. BOELE - W. WOELKI), Intersentia, Antwerp-Oxford, 2004, p. 67 ss.

BONILINI, G.: "L'assegno post-matrimoniale", in AA.VV.: *Lo scioglimento del matrimonio*, in *Codice civile. Commentario* (coord. di G. BONILINI - F. TOMMASEO), fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, III, Milano, 2010, p. 572 ss.

BUGETTI, M.N.: Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco, *Corr. giur.*, 2015, p. 515 ss.

BUZZELLI, D., "La Cassazione e l'incidenza della convivenza more uxorio sull'assegno divorzile", *Giur. it.*, 2015, 10, p. 2078 ss.

CABEZUELO ARENAS, A.L.: "La existencia del desequilibrio generador de la pensión del artículo 97 CC se subordina a la concurrencia de circunstancias o factores de trascendencia económica: Sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2010", in AA.VV.: *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina: civil y mercantil*, vol. 4, Editorial Dykinson, Madrid, 2011, p. 462 ss.

CAFERRA, V.: "Il dovere di solidarietà tra i coniugi", *Foro it.*, V, 1976, p. 101 ss.

CAPOZZI, G.: "L'assegno periodico al coniuge divorziato", *Dir. e giur.*, 1971, p. 169 ss.

CARBONE, V., "Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)", *Foro it.*, 1991, I, p. 67 ss.

CARBONE, V.: "Sul concetto di adeguatezza dei redditi del coniuge separato", *Fam. e dir.*, 1994, p. 939 ss.

CARRATTA, A.: "Le nuove procedure negoziate e stragiudiziali in materia matrimoniale, *Giur. it.*, 2015, 5, p. 1287 ss.

CASABURI, G.: "L'assegno divorzile secondo le sezioni unite della Cassazione: una problematica 'terza via'", *Foro it.*, 2018, p. 2699 ss.

CASEY, J.: "Prestation compensatoire et disparité: et si l'on revenait à la causalité?", *Gaz. Pal.*, 24 giugno 2014, p. 5 ss.

CATERINA, R.: "Sopravvenuta convivenza di fatto e componenti dell'assegno di divorzio", *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 5, p. 1077 ss.

CEA COSTANZO, M., "L'assegno di divorzio e la nomofilachia intermittente", *Foro it.*, 2018, p. 3999 ss.

CERVILLA GARZÓN, M<sup>a</sup> D.: "El dercho a percibir una pesión compensatoria en las rupturas de las parejas de hecho", *Revista jurídica del Notariado*, 2002, 44, p. 128 ss.

CONTIERO, G., *Il trattamento economico del coniuge nella separazione e nel divorzio*, Giuffrè, Milano, 2013

D'ALESSANDRO, E.: "La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, *Fam. e dir.*, 2015, p. 1278 ss.

DAGNINO, A.: "Appunti sull'assegno periodico in favore del coniuge divorziato", *Dir. e fam.*, 1974, p. 169 ss.

DANOVI, F.: "Al via il 'divorzio breve': tempi ridotti, ma manca il coordinamento con la separazione, *Fam. e dir.*, 2015, 6, p. 67 ss.

DANOVI, F.: "I rapporti tra il processo di separazione e il processo di divorzio alla luce della L. n. 55/2015", *Fam. e dir.*, 2016, 11, p. 1093 ss.

DE LA HAZA DÍAZ, P.: *La pensión de separación y divorcio*, La Ley, Madrid, 1989

DE LUCA, G.: *La famiglia non coniugale. Gli orientamenti della giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1996

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: El desequilibrio económico en la pensión compensatoria: criterios jurisprudenciales, *Idibe*, 20 aprile 2021

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: La noción de 'desequilibrio' en la compensación por separación o divorcio (una reelaboración del concepto por parte de la jurisprudencia), *Actualidad jurídica Iberoamericana*, 2022, 16, 2, p. 1054 ss.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: *La compensación por desequilibrio en la separación y divorcio. Tratado práctico interdisciplinar*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022

DI NAPOLI, N.: "Convivenza more uxorio e revoca dell'assegno divorzile: verso una rimeditazione del meccanismo revocatorio automatico?", *Dir. fam. e pers.*, 2021, I, p. 80 ss.

DOGLIOTTI, M.: "Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto?", *Fam e dir.*, 2016, 10, p. 868 ss.

DUMAS-LAVENAC, S.: "Devoir de secours et prestation compensatoire: deux fondements indépendants", *Dir. fam.*, 2018, comm. 61

FANTETTI, F.R.: "L'assegno di mantenimento e le nuove realtà familiari", *Fam. pers. e succ.*, 2007, 3, p. 980 ss.

FERRANDO, G.: "Sul problema della 'famiglia di fatto', *Giur. merito*, 1977, II, p. 134 ss.

FERRANDO, G.: "«Famiglia di fatto» e assegno di divorzio. Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione", *Fam. dir.*, 2015, p. 553 ss

FERRANDO, G.: "Il divorzio breve: un'importante novità legislativa nel solco della tradizione", *Corr. giur.*, 2015, 8-9, p. 1041 ss.

FIGONE, A.: "La convivenza more uxorio può escludere l'assegno divorzile", *Fam. e dir.*, 2012, p. 25 ss.

FINOCCHIARO, M.: " 'Convivenza extraconiugale' e 'convivenza more uxorio'. Differenze (ai fini del diritto all'assegno di divorzio)", *Giust. civ.*, 2002, I, p. 1001 ss.

GAZZONI, F., "La famiglia di fatto tra legge e autonomia privata", *Giust. civ.*, 1981, II, p. 260 ss

GORGONI, A.: "Assegno di divorzio e sistema nell'intervento delle Sezioni Unite", *Pers. e merc.*, 2018, 3, p. 35 ss.

GORGONI, M.: "Le convivenze "di fatto" meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità", in Ead (a cura di), *Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 167 ss.

GRANELLI, C.: "Assegno al coniuge divorziato e secundae nuptiae del beneficiario", *Riv. trim.*, 1976, p. 46 ss.

GRAZIOSI, A.: "Osservazioni perplesse sulle ultime(?) stravaganti riforme processuali in materia di famiglia, *Fam. e dir.*, 2015, p. 1111 ss.

LEVOLELLA, A.: "Nuova stabile relazione per l'ex moglie: questo dato non basta per negarle l'assegno divorzile", *Dir. e giust.*, 2022, 35, p. 3 ss.

IRTI, N., "Gestione condivisa della crisi familiare: dalla mediazione familiare alla negoziazione assistita," *Dir fam.*, 2016, p. 665 ss.

KESSLER, G.: "Sacrifice professionnel et prestation compensatoire", *Aj fam.*, 2018, p. 218 ss.

LENTI, L.: "Assegno di divorzio, obbligazione naturale e indebita", *Fam. e dir.*, 2021, p. 1156 ss.

LOMBARDI, R., "Si abbrevia la distanza tra separazione e divorzio: la L. 6 maggio 2015, n. 55", *Diritto della famiglia e delle persone*, 2016, 1, p. 325 ss.

LUISO, F.: "Le disposizioni in materia di separazione e divorzio, in AA.VV.: *Processo civile efficiente e riduzione dell'arretrato* (coord. di F. LUISO), Giappichelli, Torino, 2014, p. 33 ss.

MACARIO, F.: "Assegno di divorzio e mezzi adeguati", *Foro it.*, 1990, I, c. 1166 ss.

MACARIO, F.: "Una decisione anomala e restrauratrice delle Sezioni unite nell'attribuzione (e determinazione) dell'assegno di divorzio)", *Foro it.*, 2018, p. 3605 ss.

MARIANI, I.: "Assegno di divorzio e convivenza di fatto: brevi note critiche alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 32198/2021", *Questione giustizia*, 7 dicembre 2021

MELONI, P.: "La convivenza more uxorio e la revisione dell'assegno di divorzio", *Fam. pers. e succ.*, 2006, 8-9, p. 706 ss.

MONTERO AROCA, J.: *La pensión compensatoria en la separación y en el divorcio*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002

MORACE PINELLI, A.: "L'assegno divorzile dopo l'intervento delle Sezioni unite", *Foro it.*, 2018, p. 3615 ss.

MORACE PINELLI, A.: "Diritto all'assegno divorzile e convivenza more uxorio", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 5, p. 1168 ss.

MORENO-TORRES HERRERA, M.L.: *La pensión compensatoria*, in AA.VV., *La reforma del matrimonio (Leyes 13 y 15/2005)* [coord. J.V. GAVIDIA SÁNCHEZ], Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 150 ss.

NAPPI, G.: "Assegno divorzile e principio di solidarietà postconiugale", *Dir. fam.*, 1990, p. 437 ss.

OBERTO, G., *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 199

OBERTO, G.: "'Divorzio breve', separazione legale e comunione legale tra coniugi", *Fam. e dir.*, 2015, 6, p. 615 ss.

OCCHINO, F.: "Diritto all'assegno di separazione e convivenza more uxorio del coniuge beneficiario", *Giur. it.*, 1994, I, p. 1 ss.

PARENTE, F.: "L'assegno di divorzio tra tenore di vita paraconiugale ed esistenza libera e dignitosa", *Giur. it.*, 1998, p. 216 ss.

PARINI, G.A.: "La negoziazione assistita in ambito familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 1383 ss.

PARINI, G.A., *La negoziazione assistita da avvocati. Tecniche e linee evolutive della autonomia privata*, Giappichelli, Torino, 2017

PATTI, S.: "Assegno di divorzio: il 'passo indietro' delle Sezioni Unite", *Corr. giur.*, 2018, 10, p. 1186 ss.

PATTI, S.: "La giurisprudenza in tema di assegno di divorzio e il diritto comparato", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 2, p. 454 ss.

PERLINGIERI, P., "La famiglia senza matrimonio tra l'irrilevanza giuridica e l'equiparazione della famiglia legittima", *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 601 ss.

PIWNICA, D.: "Evaluation de la prestation compensatoire: un exercice divinatoire", *AJ Famille*, 2013, p. 12 ss.

POLISENO, B.: "La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio", *Foro it.*, 2015, I, p. 24 ss.

PORCELLI, M.: *L'assegno divorzile. Verso una nuova stagione*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2020

PROSPERI, F.: *La famiglia 'non fondata sul matrimonio'*, Edizioni scientifiche italiane, Camerino-Roma, 1978

PROSPERI, F.: "Convivenza 'more uxorio' e tutela della famiglia legittima: i limiti della rilevanza della 'famiglia di fatto'", *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 176 ss.

QUADRI, E.: "Orientamenti in tema di convivenza 'more uxorio' e assegno di divorzio", *Foro it.*, 1986, I, p. 1369 ss.

QUADRI, E., "Assegno di divorzio: la mediazione delle Sezioni Unite", *Foro it.*, 1991, I, p. 67 ss.

QUADRI, E.: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: spunti di riflessione", *Giust. civ.*, 2016, p. 255 ss.

QUADRI, E.: "Assegno di divorzio e convivenza: le sezioni unite s'impegnano nella ricerca di una soluzione coerente", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 6, p. 1390 ss.

QUADRI, E., "L'introduzione del divorzio: il dibattito, la legge e la sua conferma, i successivi interventi legislativi", *Fam. e dir.*, 2021, I, p. 7 ss.

QUADRI, E.: "Diritto all'assegno di divorzio e convivenza: alla ricerca di una soluzione coerente", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, p. 883 ss.

RIMINI, C., "L'assegno di divorzio fra tenore di vita matrimoniale e stato di bisogno", *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, II, p. I ss.

RIMINI, C.: "Il nuovo divorzio", in AA.VV.: *Trattato Cicu-Messineo, La crisi della famiglia*, II, Giuffrè, Milano, 2015, p. 109 ss.

RIMINI, C.: "Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa", *Giur. it.*, 2018, 8, p. 1843 ss.

ROMA, U.: "Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, p. 1001 ss.

SALANITRO, U.: "La funzione compensativa dell'assegno di divorzio e la sopravvenienza di un nuovo rapporto: profili problematici dopo le Sezioni Unite", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, I, p. 231 ss.

SÁNCHEZ GONZÁLES, M<sup>a</sup> P.: *La extinción del derecho a la pensión compensatoria*, Comares, Granada, 2005

SANGIORGI, S.: "Il passato e il futuro nella determinazione dell'assegno di divorzio", *Riv. dir. civ.*, 1988, II, p. 563 ss.

SCHLESINGER, P.: "La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze", *Fam. e dir.*, 2016, p. 847 ss.

SCIANCELEPORE, G.: La funzione assistenziale dell'assegno di divorzio, *Fam. e dir.*, 2002, p. 285 ss.

SESTA, M.: "Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile", *Fam. e dir.*, 2018, II, p. 983

SPADAFORA, A.: "Il presupposto fondamentale per l'attribuzione dell'assegno divorzile nell'ottica assistenzialistica della riforma del 1987", *Giust. civ.*, 1990, I, p. 2390 ss.

SPADAFORA, A.: *Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata*, Giuffrè, Milano, 2001

SPELTA, G.: *I rapporti patrimoniali della famiglia in Francia. Verso un regime convenzionale europeo?*, Pacini, Pisa, 2018.

SUBRANI, F.: "Riflessi della convivenza more uxorio su assegno divorzile e assegnazione della casa familiare", *Giur. it.*, 2009, p. 1155 ss.

TIZI, F., "La nuova normativa sul divorzio breve: analisi della disciplina e aspetti problematici", *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 6, p. 1079 ss.

TOMMASINI, R.: Il diritto all'assegno di divorzio: criteri di determinazione, in AA.VV.: *La riforma del divorzio* (coord. di E. QUADRI), Jovene, Napoli, 1989, p. 280 ss.

TOMMASINI, R.: "La famiglia di fatto", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato Bessone*, IV, Giappichelli, Torino, 1999, p. 499 ss.

TOTI, B.: "Famiglia di fatto senza coabitazione – La coabitazione tra i partners: discrimen tra relazione affettiva e famiglia di fatto", *Giur. it.*, 2019, 5, p. 1054 ss.

TRABUCCHI, A., "La funzione di assistenza nell'assegno di divorzio e l'assegno in caso di separazione legale," *Giur. it.*, 1982, I, p. 1 ss.

TRIMARCHI, M.: "Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri", *Fam. e dir.*, 2016, p. 933 ss.

TRISORIO LIUZZI, G.: "La procedura di negoziazione assistita", *Giusto proc. civ.*, 2015, p. 23 ss.

TRUCCONE, O., "Alcune tendenze della recente giurisprudenza in tema di tutela giuridica della 'famiglia di fatto', *Giur. di merito*, 1984, p. 350 ss.

ZAMBRANO, V.: *La famiglia di fatto. Epifanie giuridiche di un fenomeno sociale*, Giuffrè, Milano, 2005.

